

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 23/05/2023

FATTO

Nel rinviare al reclamo la cliente ha affermato di aver stipulato con l'intermediario, in data 12/12/2019, il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. **739; di averlo estinto anticipatamente alla rata n. 20/48, senza tuttavia ottenere il rimborso integrale di interessi, oneri e commissioni non maturati; di avere pertanto diritto alla restituzione dell'importo residuo di € 747,31, come richiesto con reclamo riscontrato negativamente dall'intermediario.

Nelle controdeduzioni l'intermediario afferma quanto segue:

- a far data dal 28 febbraio 2019, la gestione dei ricorsi presentati nei confronti dell'intermediario convenuto è stata esternalizzata all'intermediario Capogruppo il quale, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento, ha inviato le controdeduzioni relative al ricorso in oggetto;
- Il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 20, con decorrenza 30.09.2021;
- In tale sede la Banca restituiva al cliente la somma complessiva di € 666,03 a titolo di interessi scalari calcolati al T.A.N. contrattuale per il periodo non maturato;
- Tramite riscontro al reclamo, in data 30.01.2023 veniva proposto al cliente in via transattiva un'offerta di rimborso forfettaria economica pari ad € 289,24;

- La tipologia di contratti contro cessione del quinto è vantaggiosa, in particolare i tassi di interesse richiesti a coloro che accedono a tale forma di finanziamento sono più vantaggiosi di quelli di mercato;
- il finanziamento verso cessione del quinto dello stipendio non rientra fra quelli a cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea;
- pertanto, solo i costi recurring debbano formare oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- la diversa (non plausibile) interpretazione dell'art. 6-bis del DPR 180/50, nel senso che tutti gli oneri devono essere proporzionalmente rimborsati in caso di estinzione anticipata, non appare coerente con la disciplina prevista per tale forma di finanziamento e sarebbe in ogni caso contraria ai principi di certezza del diritto;
- la sentenza Lexitor porta a concludere che solo i costi upfront propri del finanziatore devono formare oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento: la domanda del ricorrente quindi, con al quale chiede la restituzione pro quota anche dei costi di terzi, deve essere respinta;
- in ogni caso i costi di terzi non sono rimborsabili dal finanziatore, difettando in capo allo stesso la legittimazione passiva; anche la giurisprudenza di merito conforta tale tesi.

In base a quanto esposto, l'intermediario chiede, in via principale di rigettare il ricorso, riconoscendo quale criterio di calcolo applicabile il criterio proporzionale (cd. curva degli interessi); in via subordinata, ove la banca fosse tenuta a rimborsare somme nuove e diverse, che dall'importo venga decurtato quanto già corrisposto al ricorrente a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale pari ad € 666,03.

DIRITTO

La cliente allega al ricorso il conteggio estintivo elaborato dopo la scadenza di 20 rate sulle 48 complessive con estinzione al 30/09/2021. Produce poi copia della quietanza liberatoria, che conferma la data di estinzione riportata.

Con l'art. 11-octies, comma 2, D. L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 sexies TUB.

La medesima legge di conversione prevede quale criterio temporale che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulla portata di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n. 21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto:

“in applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d.

costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014".

Con sentenza 263/22 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/21, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

In particolare, la sentenza della Corte ha statuito che "L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza Lexitor".

In base agli orientamenti condivisi dai Collegi ABF dopo la sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale, per i contratti di credito al consumo stipulati ante 25 luglio 2021 trova applicazione l'originario art. 125 sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. Pertanto, in continuità con l'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor, e con gli orientamenti pure precedentemente condivisi:

- per i costi recurring, si utilizza il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Per il relativo calcolo, cfr. la tabella infra riportata.

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 9.773,69	Tasso di interesse annuale	8,74%
Durata del prestito in anni	4	Importo rata	242,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/02/2020	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,15%

rate pagate	20	rate residue	28	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni intermediazione				481,10	Upfront	36,15%	173,94		173,94
spese istruttoria				800,00	Upfront	36,15%	289,24		289,24
Totale				1.281,10					463,18

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

L'importo risultante dalla tabella, da arrotondare ad € 463,00, è inferiore a quanto chiesto dalla cliente (€ 747,31) che calcola tutte le voci di costo secondo il criterio del *pro rata temporis*.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 463,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5346 del 29 maggio 2023

della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA